



COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO
PROVINCIA di BENEVENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
per l'APPLICAZIONE del CANONE
per l'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE
PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7 aprile 1999 e modificato con deliberazione n. 9 dell'1 agosto 2011 e n.9 del 25 giugno 2012.

CAPO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a norma dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. In particolare vengono disciplinate:

- a) le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici;
- c) la misura della tariffa;
- d) le modalità ed i termini di pagamento del canone, della riscossione coattiva e delle eventuali sanzioni;
- e) le speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico;
- f) le occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- g) l'equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive.

Articolo 2

Definizioni

1. Per «spazi ed aree pubbliche» si intendono le strade, le aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti al suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono considerate altresì aree comunali le strade situate all'interno dei centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuate dal comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per «occupazione» ed «occupare» si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di spazi ed aree pubbliche che vengono sottratte all'uso generale della collettività per essere destinate al soddisfacimento del bisogno del singolo.

3. Per «occupazioni permanenti» si intendono quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; per «occupazioni temporanee» si intendono le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Per «aree private soggette a servitù di pubblico passaggio» si intendono quelle aree private nelle quali è concesso il pubblico transito indiscriminato di tutta la collettività, in quanto si sia verificata l'acquisizione della servitù di passaggio nei modi di legge, compreso l'usucapione o l'immemoriale.

CAPO II

Disposizioni relative agli atti di concessione

ARTICOLO 3

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione, sia temporanea che permanente, di spazi ed aree pubbliche, ivi comprese le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio, sono soggette a concessione rilasciata dal comune su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione non è necessaria per occupazioni occasionali di durata limitata, o nei singoli casi stabiliti dal presente o da altri regolamenti e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli.

ARTICOLO 4

Domanda di concessione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio deve inoltrare domanda in carta legale al comune, ufficio finanziario, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. Ogni domanda, da redigere su apposito stampato predisposto dal comune, deve contenere:

a) le generalità complete, la residenza e/o il domicilio fiscale ed il codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione dettagliata dello spazio od area che si desidera occupare;

c) le esatte misure, la durata e la frequenza prevista dell'occupazione;

d) le modalità dell'uso dello spazio o area pubblica, indicando dettagliatamente il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

e) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

f) l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo versamento della relativa cauzione, se il dirigente responsabile la ritiene necessaria.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, il comune potrà richiedere all'istante la produzione di disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. L'istante è obbligato a produrre tutti i documenti che l'amministrazione ritiene necessari ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.

5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

6. Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

temporanea

ARTICOLO 5

Casi di occupazione senza concessione

X 1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti, ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere non meno di 200 metri.

ARTICOLO 6

Istruttoria della domanda e rilascio della concessione

1. Le domande di occupazione permanenti e temporanee sono assegnate per l'istruttoria e la definizione delle stesse al ~~Ufficio~~ *Settore Competente (acc 9/11)*.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito per le occupazioni permanenti in giorni cinquanta, e per le occupazioni temporanee in giorni quattro.

3. Ogni concessione deve essere corredata del nulla osta del Comando di Polizia Municipale ai fini della circolazione stradale.

4. Nel caso in cui l'istante richieda la costruzione di opere o manufatti dovrà essere acquisita la concessione edilizia, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

5. L'atto di concessione deve contenere:

a) il preciso riferimento alla domanda di cui al comma 2 dell'articolo 4;

b) la durata, la frequenza e la fascia oraria dell'occupazione;

c) la misura dello spazio concesso;

d) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali il comune subordina la concessione;

e) le eventuali condizioni che determinano automaticamente la decadenza o revoca della concessione;

f) l'obbligo di corrispondere il canone nei termini prescritti;

g) l'obbligo di osservare scrupolosamente quanto prescritto dall'art. 7;

h) l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione.

ARTICOLO 7

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle appositamente specificate nell'atto di concessione.

2. Il concessionario, al termine della concessione, dovrà eseguire a proprie cura e spesa tutti i lavori necessari per rimettere lo spazio occupato nella situazione originaria. In mancanza vi provvede il comune con rivalsa delle spese.

?

3. Il concessionario è tenuto ad esibire a tutti gli agenti della forza pubblica il titolo che legittima l'occupazione, nonché la ricevuta del pagamento del relativo canone.

4. La concessione è strettamente personale, ne è pertanto vietata la cessione a terzi a qualsiasi titolo.

5. Nell'espletamento dell'attività il concessionario dovrà comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia; in particolare dovrà mantenere in ordine e pulizia il suolo occupato ed evitare di arrecare qualsiasi danno allo stesso o a terzi.

6. E' fatto divieto assoluto per il concessionario di porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali.

ARTICOLO 8

Occupazioni necessitate ed urgenti

1. In caso di urgente necessità di occupare spazi ed aree pubbliche per fare fronte a situazioni di emergenza, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale atto concessorio.

2. In questo caso l'interessato dovrà immediatamente dare comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale (9), e regolarizzarla in sanatoria entro tre giorni.

3. L'ufficio verifica in merito alla esistenza dell'urgente necessità ed in caso affermativo rilascia la concessione in sanatoria. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

ARTICOLO 9

Rinnovo della concessione

1. Le concessioni, sia permanenti che temporanee, sono rinnovabili alla scadenza.

2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il rilascio, indicando i motivi della richiesta ed allegando copia delle ricevute di pagamento inerente la concessione in scadenza.

ARTICOLO 10

Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini prescritti;

b) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni previste nella concessione;

c) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione dell'attività;

d) per uso improprio o diverso da quello previsto nella concessione;

e) per la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

f) per la mancata occupazione del suolo avuto in concessione nei venti (10) giorni successivi; se trattasi di occupazione permanente, e nei quattro (11) giorni successivi,

se trattasi di occupazione temporanea, senza giustificato motivo.

2. Il concessionario decaduto non potrà richiedere il rimborso del canone versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza.

ARTICOLO 11

Revoca, modifica e sospensione della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, la concessione.

2. La modifica, la sospensione e la revoca danno diritto al rimborso del canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ARTICOLO 12

Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche realizzate:

- a) in assenza della relativa concessione comunale;
- b) in maniera difforme dalle condizioni poste dalla concessione;
- c) che si protraggono oltre il termine di scadenza.

2. Le occupazioni abusive, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle concesse.

3. Le occupazioni abusive devono risultare dal verbale di contestazione redatto da competente ufficiale.

4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, maggiorate di una sanzione come previsto dal comma 1 dell'articolo 27. Si rendono inoltre applicabili le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In tutti i casi di occupazione abusiva l'amministrazione comunale, previa contestazione degli addebiti, dispone la rimessa in pristino del suolo, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese.

6. Resta comunque a carico degli occupanti di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione abusiva.

CAPO III

Disposizioni relative alla tariffa

ARTICOLO 13 *Oggetto del canone*

1. Qualsiasi occupazione, sia temporanea che permanente, di spazi ed aree pubbliche, ivi comprese le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio (12) e quelle utilizzate come mercati anche attrezzati, sono assoggettate al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni, sia temporanee che permanenti, degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

ARTICOLO 14 *Criteri per la determinazione della tariffa*

1. Ai fini della determinazione della tariffa il comune tiene conto dei seguenti criteri:

- a) classificazione in categoria del territorio;
- b) entità dell'occupazione;
- c) valore economico della disponibilità dell'area;
- d) sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
- e) attività esercitata dai titolari delle concessioni e modalità dell'occupazione.

ARTICOLO 15 *Classificazione del territorio in categorie*

1. Ai fini dell'applicazione del canone il territorio di questo comune si suddivide in n. tre categorie, secondo l'elenco delle strade, aree e spazi pubblici allegato al presente regolamento.

2. La suddivisione del territorio in categorie è effettuata sulla base dell'importanza delle strade, spazi ed aree pubbliche occupate, desunte dalla centralità, intensità abitativa, flussi turistici e commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, presenza di servizi turistici, sportivi o ricreativi.

3. Nell'ipotesi in cui l'occupazione ricada su strade inserite in diverse categorie si procederà alla determinazione del canone con applicazione della tariffa corrispondente.

ARTICOLO 16 *Entità dell'occupazione*

1. L'entità dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari.

2. Le frazioni sono arrotondate al metro quadrato o lineare superiore.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la superficie occupata si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la superficie assoggettabile a canone è calcolata tenendo conto della proiezione ortogonale al suolo del maggior perimetro della figura che contiene l'occupazione.

5. In caso di occupazione del soprassuolo con ombrelloni, tende o simili, di spazi sottostanti già occupati, la superficie sporgente va calcolata autonomamente rispetto all'area sottostante già occupata.

6. Per le occupazioni realizzate con passi carrabili, la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede o manufatto; ed in mancanza di questi per la profondità di un metro lineare.

ARTICOLO 17

Valore economico della disponibilità dell'area

1. Il valore economico derivante dalla disponibilità dell'area è normalmente correlato all'appartenenza dello spazio occupato ad una delle categorie di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

2 Per le occupazioni temporanee richieste in particolari periodi di fiere o altre manifestazioni connotate da un prevalente fine commerciale, la tariffa è aumentata del 100% esclusivamente a carico delle occupazioni con caratteristiche economiche e/o commerciali";

(comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25 giugno 2012)

ARTICOLO 18

Particolari casi di sacrificio imposto alla collettività

1. Qualora dall'occupazione derivi un particolare ed apprezzabile sacrificio imposto alla collettività, oltre la normale tolleranza, con il provvedimento di concessione, debitamente motivato, la tariffa può essere aumentata fino ad un massimo del 50%.

ARTICOLO 19

Coefficienti di valutazione economica per specifiche attività esercitate

1. La tariffa base, per le seguenti specifiche attività esercitate dai titolari della concessione, è così aumentata:

- * □
- b) pubblicitaria _____ 20 _____ %;
- c) _____ _____ %; *
- d) carico e scarico merce _____ 20 _____ %;
- e) distributori automatici _____ 20 _____ %; * %;
- g) distributori di carburante _____ 30 _____ %.

* Lettera abrogata con DCC n° 9 del 25.6.12

ARTICOLO 20
Riduzioni tariffarie

"1. la tariffa base, per le seguenti specifiche attività esercitate dai titolari della concessione è così ridotta:

- a) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi ---95%*
- b) per le occupazioni poste in essere con installazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;- 40%;*
- c) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni non esenti dal pagamento del canone, di carattere culturale, sportivo, ricreativo o di volontariato - 40%;*
- d) per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente non oggetto di disposizioni specifiche o a specifiche maggiorazioni o riduzioni--- 40%";*
- e) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: 10%;*
- f) per i passi carrabili: 20%. In questo caso la tariffa è determinata per metro lineare*
- g) per le occupazioni di carattere agricolo finalizzate al deposito della legna e di attrezzature e mezzi agricoli: 90%*

(articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25 giugno 2012)

ARTICOLO 21
Determinazione del canone e durata dell'occupazione

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale con riferimento alla durata dell'occupazione ed all'entità della stessa espressa in metri quadrati.
 2. Fino all'emanazione della suddetta deliberazione la tariffa base è così determinata";
- (articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'1 agosto 2011)*

OCCUPAZIONI PERMANENTI

OCCUPAZIONE DEL SUOLO	
Categoria	Tariffa/mq
1	51000
2	38000
3	25000
>	

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	
Categoria	Tariffa/mq o lineari
1	17000
2	11300
3	8000

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

OCCUPAZIONI DEL SUOLO		
Categoria	Tariffa giornaliera/mq	Tariffa oraria/mq
1	4000	166,666
2	2000	83,333
3	1000	41,666
4		

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO		
Categoria	Tariffa giornaliera/mq o lineari	Tariffa oraria/mq o lineari
1	1334	
2	250	
3	100	
4		

3. Per le occupazioni permanenti la tariffa riguarda un arco di tempo pari all'anno solare.

4. Per le occupazioni temporanee la tariffa si applica in relazione ai giorni ed alle ore di occupazione (20). Fino a 14 giorni di occupazione si applica la tariffa intera, a partire dal quindicesimo giorno si applica una riduzione del 50%.

5. Dall'ammontare complessivo del canone si detraggono l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ARTICOLO 22

Spese di manutenzione derivanti dall'occupazione

1. Il canone dovuto dal concessionario è maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione determinati, di volta in volta, con perizia dell'ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 23

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare del provvedimento di concessione, ed in mancanza di questo dall'occupante di fatto, anche abusivo.

2. In caso di pluralità di occupanti il canone è dovuto in solido.

ARTICOLO 24

Occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi si applica una speciale misura di tariffe determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

2. In sede di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, le predette occupazioni soggiacciono ad un canone determinato forfettariamente commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a lire 1250 per utente con un minimo di canone annuo ad azienda di lire 1.000.000.

ARTICOLO 25
Modalità e termini di pagamento

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di concessione.

2. Per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio.

3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione. Nel caso di occupazioni con carattere ricorrente, intendendosi per esse quelle effettuate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono con cadenza prestabilita, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento del servizio in concessione, al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Il versamento può essere effettuato anche con sistema informatizzato o comunque diverso dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

6. Il versamento del canone in rate trimestrali anticipate è ammesso esclusivamente qualora l'importo del canone sia di importo superiore a lire tre milioni.

7. Per un importo al di sotto di lire 20.000 non è dovuto il versamento del canone.

ARTICOLO 26
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli

per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali.

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni realizzate con tende e simili;

i) le occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato;

l) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;

m) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose effettuate nel rispetto di cui al vigente regolamento di polizia urbana;

n) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato e, se relative a bar, ristoranti, trattorie, osterie o locali adibiti al commercio al dettaglio quelle non superiori a quindici metri quadrati, purché realizzate a distanza non superiore a metri cinque dall'ingresso degli esercizi stessi e comunque in modo tale da garantire l'agevole transito dei pedoni¹

*o) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di carattere politico o sindacale o di volontariato organizzate da associazioni di volontariato aventi sede o sezione nel Comune, della durata non superiore a 24 ore e determinanti un'occupazione non superiore a 500 mq, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;**

*p) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati; **

*q) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate o patrocinate dal comune; **

*r) occupazioni effettuate, limitatamente all'area di cantiere, dagli appaltatori del comune, per l'esecuzione delle opere e dei servizi pubblici affidati. **

¹ lettera così modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25 giugno 2012

* lettera così modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'1 agosto 2011

ARTICOLO 27

Sanzioni

1. Le occupazioni abusive di cui all'articolo 12 del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del 150% del canone dovuto.
2. Per l'omesso tardivo o parziale versamento del canone dovuto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 150% dell'ammontare del canone o del maggior canone dovuto.
3. Per il tardivo versamento, effettuato entro trenta giorni successivi alla scadenza, le sanzioni sono ridotte ad un quarto.
4. Per qualsiasi altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa nella misura da lire 100000 a lire 200000, con l'osservanza della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Si applicano inoltre le sanzioni previste dai commi 4 e 5, dell'articolo 20, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ARTICOLO 28

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero secondo le modalità di cui al R.D. 14/4/1910, n° 639.

ARTICOLO 29

Rimborsi

1. I soggetti passivi possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui il diritto al rimborso è stato definitivamente accertato.

Comune di Castelfranco in Miscano
Provincia di Benevento

C.A.P. 82022

Tel. 0824/960071-960066

Fax 0824/960297

Prot. N.

Castelfranco in Miscano li

Allegato alla Delibera N. ___ in data _____ del
 Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento
 Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione
 di Spazi ed Aree Pubbliche.

Categ	Strade	Piazze	Definizione	
1	V.le Roma		Strade/Aree a buona percorribilità con insediamenti commerciali	
	Via Michelangelo			
		Piazza dei Caduti		
	C.so V. Emanuele (fino a Piazza 4 Novembre)			
		Piazza 4 Novembre		
	Via Ten. Capozzi			
	Via Ponte			
2	Via Cap. Antinozzi		Strade/Aree a buona percorribilità	
	Via Leonardo da Vinci			
	Via F. Vecchia			
	2° Vico F. Vecchia			
	Via Varco			
	Via Libertà			
3	Via Croci		Strade/Aree di limitata larghezza e/o limitata percorribilità	
	1^ Tr,sa Michelangelo			
	Via Pianozzo			
	Via N. Del Vecchio			
	Via A. Regina			
	Tutte le aree non comprese nei precedenti punti 1 e 2.			

limitatamente alle sole giornate di svolgimento del mercato, l'area mercatale viene considerata al fine del pagamento del Cosap da parte dei venditori ivi operanti, tutta di categoria 1"
(frase aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25 giugno 2012)

